Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | Roma — Martedì, 7 ottobre | Numero 238

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 43: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re, su proposta di S. E. il ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, con odierno decreto, ha nominato senatore del Regno: S. E. il dott. Carlo Schanzer, ministro del tesoro.

Roma, 7 ottobre 1919.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1803 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Udito il Nostro Consiglio dei ministri

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvato il Trattato concluso tra l'Italia e la Germania, sottoscritto a Versaglia, addì ventotto giugno del corrente anno millenovecentodiciannove.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Art. 3.

Con altro Nostro decreto da presentare pure al Parlamento per la conversione in legge, sarà stabilito il giorno in cui dovrà essere considerato cessato lo stato di guerra per ogni effetto di ragione e di diritto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

Nitti — Tittoni.

Visto, *Il guardasigilli:* Mortara.

Il numero 1804 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Udito il Nostro Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvato il Trattato concluso fra l'Italia e l'Austria, sottoscritto a San Germano il dieci settembre del corrente anno millenovecentodiciannove.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Art. 3.

Con altro Nostro decreto da presentare pure al Par-

lamento per la conversione in legge, sarà stabilito il giorno in cui dovrà essere considerato cessato lo stato di guerra per ogni effetto di ragione e di diritto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TITTONI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1790 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690;

Visto il regolamento per il corpo delle guardie di città 27 giugno 1907, n. 367;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri del tesoro e della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'attuale corpo delle guardie di città è soppresso, ed in sua vece è istituito il corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza, che fa parte integrante della forza pubblica e delle forze militari dello Stato, ed è preposto alla tutela dell'ordine pubblico nei centri di maggior popolazione, dove esercita funzioni esecutive e di polizia giudiziaria ed amministrativa, esclusa la funzione investigativa, e concorre al servizio Reale. Ha la sorveglianza sui teatri e su tutti gli altri locali di spettacolo ed esercizi pubblici, e perciò le disposizioni della vigente legge e regolamento di pubblica sicurezza relative agli ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali sono applicabili anche agli ufficiali della Regia guardia.

Concorre, in caso di guerra, alla difesa dello Stato. Ai componenti di detto corpo viene estesa la disposizione dell'art. 2 del R. decreto 14 luglio 1907, n. 556, circa l'uso delle stellette a cinque punte da portare sul bavero dell'abito.

Ad essi è fatto divieto di vestire l'abito civile all'infuori dei casi previsti dal regolamento generale del corpo.

Gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie del soppresso corpo delle guardie di città, forniti dei necessari requisiti fisici intellettuali e morali, passano di diritto nel nuovo corpo della Regia guardia con lo stesso grado, salvo le eccezioni di cui all'art. 14 del presente decreto.

A tal'uopo, entro un mese dalla pubblicazione di esso, una Commissione da nominarsi con decreto del ministro dell'interno, presieduta dal direttore generale della pubblica sicurezza, delibererà inappellabilmente circa l'ammissione nel nuovo corpo del personale appartenente al corpo delle guardie di città.

Coloro che non saranno giudicati idonei alle nuove funzioni verranno collocati a riposo d'ufficio, anche se non abbiano raggiunto i limiti d'età stabiliti dal decreto Luogotenenziale 14 ottobre 1917, n. 1732, con diritto a conseguire il massimo della pensione, ove abbiano raggiunto 25 anni di servizio.

Per coloro che non avessero raggiunto tale limite di servizio, la pensione verrà liquidata con le norme in vigore pel soppresso corpo delle guardie di città. Agli individui che contino meno di 15 anni di servizio sarà corrisposta una volta tanto una indennità ragguagliata a tante mensualità di stipendio o paga, per quanti sono gli anni di servizio prestati allo Stato.

Art. 2.

Il corpo dipende dal Ministero dell'interno.

Il tenente generale comandante generale del corpo sarà nominato per promozione dal tenente generale del corpo o dai tenenti generali del Regio esercito.

Al comando generale del corpo sono addetti un tenente generale e due maggiori generali.

Le nomine all'atto dell'applicazione del presente decreto saranno di esclusiva competenza del Ministero dell'interno.

Art. 3.

Il Comando generale del corpo della Regia guardia risiede nella capitale.

Sono di sua competenza: il reclutamento, l'avanzamento, il governo disciplinare della forza, la contabilità dei soli assegni di polizia riservata e giudiziaria, secondo le norme del regolamento generale del corpo, da approvarsi con decreto Reale.

Ogni legione di Regie guardie avrà un Consiglio d'amministrazione che provvederà agli assegni ed all'equipaggiamento delle divisioni dipendenti, il quale sarà formato da ufficiali del corpo e da funzionari civili del Ministero dell'interno.

Le legioni avranno in tale ramo diretta relazione con la ragioneria del Ministero dell'interno.

Art. 4.

Detto corpo è costituito da:

Ufficiali generali.

Tenenti generali — Maggiori generali.

Ufficiali superiori.

Colonnelli — Tenenti colonnelli — Maggiori.

Ufficiali inferiori.

Primi capitani — Capitani.

Ufficiali subalterni.

Tenenti — Sottotenenti.

Sottufficiali.

Marescialli maggiori — Marescialli capi — Marescialli ordinari — Brigadieri — Vice-brigadieri.

Appuntati e guardie.

Appuntati — Guardie — Allievi guardie.

Il corpo delle Regia guardia comprende:

a) il comando generale composto di: un tenente generale comandante, un tenente generale comandante in 2°, due maggiori generali addetti, un ufficio di segreteria;

b) sette legioni, istituite per la sicurezza, l'ordine pubblico e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti; avranno una forza organica proporzionata alla importanza dei centri del rispettivo territorio.

Le legioni territoriali sono suddivise in divisioni, compagnie, tenenze e stazioni.

Ogni legione avrà inoltre uno stato maggiore;

c) la scuola allievi guardie è istituita allo scopo di istruire militarmente e indirizzare nel servizio del corpo i nuovi arruolati;

d) la Scuola aspiranti sottufficiali ha lo scopo di abilitare le guardie e gli appuntati al grado di sottufficiale.

Art. 5.

Le legioni territoriali sono comandate da colonnelli o tenenti colonnelli, le divisioni da tenenti colonnelli o maggiori, le compagnie da capitani, le tenenze da tenenti e sottotenenti e le stazioni da marescialli.

La scuola allievi guardie sarà comandata da un colonnello, o tenente colonnello, il quale avrà inoltre la direzione della scuola allievi sottufficiali, che sarà retta da un maggiore.

Con decreto del Ministero dell'interno sarà stabilita la sede e la forza di ciascun comando.

Art. 6.

Le nomine e promozioni saranno fatte nel seguente modo:

a) a tenente generale comandante generale del corpo, con le norme stabilite dall'art. 2;

b) a tenente generale, per anzianità dal grado di maggior generale del corpo;

c) a maggior generale, a scelta dai colonnelli del corpo;

d) a colonnello, dai tenenti colonnelli del corpo per due terzi a turno di anzianità e per un terzo a scelta;

e) a tenente colonnello, dai maggiori del corpo per due terzi a turno di anzianità e per un terzo a scelta;

f) a maggiore, dai capitani del corpo per esame di concorso.

g) a capitano, dai tenenti del corpo per due terzi a turno di anzianità e per un terzo a scelta;

h) a tenente, per un terzo dei posti disponibili, dai sottotenenti del corpo a turno di anzianità, e per gli altri due terzi col passaggio di tenenti dall'esercito attivo permanente;

i) a sottotenente, a scelta dai marescialli del corpo giudicati idonei.

L'avanzamento nei gradi di sottufficiale, le norme pei concorsi dei capitani, quelle per il passaggio dei tenenti del Regio esercito e per le promozioni degli altri gradi, saranno stabilite dal regolamento organico, da emanarsi in applicazione del presente decreto.

Art. 7.

La tabella organica del corpo della Regia guardia è indicata nella tabella annessa al presente decreto.

Agli ufficiali del corpo della Regia guardia spettano in ogni tempo gli stipendi e le indennità di servizio e qualsiasi altro assegno stabilito per gli ufficiali dei carabinieri Reali.

Sarà loro corrisposto un assegno di corpo valevole per la pensione, come nell'annessa tabella suscettibile degli stessi aumenti che in seguito venissero fatti alle indennità d'arma e di carica per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri.

Fa eccezione al precedente comma lo stipendio degli ufficiali subalterni, ai quali è corrisposto quello previsto dal decreto Luogotenenziale 14 ottobre 1917, n. 1732.

Per gli ufficiali non aventi alloggio in caserma sarà corrisposta la seguente indennità mensile:

Ufficiali generali L. 400.

	Nelle città con 250 mila abitanti o più	Nei centri minori
Colonnello	250	200
Tenente colonnello o maggiore	200	150
Capitano	150	120
Tenente o sottotenente	120	90

Gli ufficiali generali e superiori del corpo dovranno provvedersi del cavallo, e percepiranno una indennità cavalli di 800 lire annue.

Agli stessi sarà corrisposta una indennità mensile di L. 40 per spesa di stalliere.

Art. 8.

L'obbligo di servizio nel corpo è di tre anni, al termine dei quali le guardie, sempre quando conservino le attitudini fisiche intellettuali e di buona condotta, possono contrarre successive rafferme triennali, se non hanno compiuto 24 anni di servizio, e di un anno, raggiunto tale limite.

Il soprassoldo di rafferma stabilito dall'articolo 6 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 492 è abolito. In sua vece, tanto ai graduati che alle guardie, compiuta la ferma, sono concessi sulla paga cinque aumenti triennali, ciascuno di L. 0,60 giornaliere, rispettivamente all'inizio del 4°, 7°, 10°, 13° o 16° anno di servizio, che saranno mantenuti anche in caso di promozione e sono computabili agli effetti della pensione.

Alle tre prime rafferme triennali è annesso un premio rispettivamente di L. 1000, L. 2000 e L. 3000, pagabili al termine di ciascuna rafferma. Agli aspiranti riconosciuti idonei è inoltre concesso un premio di L. 1000 liquidabile subito.

Art. 9.

L'ammissione nel corpo degli aspiranti, di cui all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 492, si consegue con la nomina ad allievo; possono però essere nominate guardie effettive gli ex-carabinieri e coloro che già appartennero al corpo, secondo le norme sancite dal regolamento.

La durata del periodo d'istruzione presso la scuola allievi è di mesi sei, che può essere ridotta per gli arruolati provenienti dal Regio esercito o dalla Regia marina, secondo le disposizioni del ministro dell'interno.

Art. 10.

L'avanzamento dei sottufficiali delle RR. guardie ha luogo nel seguente modo, sempre quando vi siano posti disponibili nei vari gradi:

1° i vicebrigadieri sono tratti dagli appuntati e dalle guardie idonei all'avanzamento;

2° la nomina a brigadiere è conferita dopo due anni di grado ai vicebrigadieri dichiarati idonei alla promozione;

3° la nomina a maresciallo di alloggio è conferita dopo tre anni di grado ai brigadieri dichiarati idonei alla promozione;

4° la nomina a maresciallo di alloggio capo è conferita dopo due anni di grado ai marescialli di alloggio dichiarati idonei alla promozione;

5° la nomina a maresciallo maggiore è conferita dopo tre anni di grado ai marescialli di alloggio capi idonei alla promozione.

Ai sottufficiali dell'arma dei Carabinieri Reali in congedo sarà concessa l'ammissione, a scelta, in servizio nel corpo della Regia guardia, con lo stesso grado e nel limite dei posti disponibili, purchè alleghino il foglio di congedo dal quale risulti che abbiano servito con fedeltà ed onore, anche se ammogliati con figli o vedovi con prole.

Non debbono avere superata l'età di anni 42, nè riportate condanne dopo il loro congedo.

Art. 11.

Ai componenti del corpo della Regia guardia sono applicabili le disposizioni della legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, del regolamento di disciplina militare, di quello sullo stato dei sottufficiali e del codice penale militare con le modificazioni che lo speciale ordinamento del corpo rende necessarie, e che saranno stabilite dal regolamento organico.

Art. 12.

Le indennità di grado stabilite dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 492, per il soppresso corpo delle guardie di città, saranno applicate integralmente per i sottufficiali, appuntati e RR. guardie la cui paga giornaliera sarà la seguente, oltre il caro-viveri, che però non compete ai militi cui è somministrato il rancio in natura:

Maresciallo maggiore, L. 12,80.
Maresciallo capo, L. 11,80.
Maresciallo ordinario, L. 10,75.
Brigadiere, L. 9,30.
Vice brigadiere, L. 8,85.
Appuntato, L. 7,15.
Guardia, L. 6,50.
Allievo, L. 5.

L'importo giornaliero degli aumenti quadriennali di grado è il seguente:

Pel maresciallo maggiore, L. 0,60.
Pel maresciallo capo ed ordinario, L. 0,50.
Pel brigadiere, L. 0,40.
Pel vice brigadiere e appuntato, L. 0,30.

Le indennità di grado e gli aumenti sono computabili per tutti i gradi agli effetti della pensione.

La spesa vestiario per i sottufficiali, gli appuntati e le RR. guardie sarà a carico dello Stato. Così pure le spese occorrenti alla riparazione delle bardature in consegna ai militi a cavallo.

Ai sottufficiali, agli appuntati ed alle guardie, ammogliati o vedovi con prole, che non usufruiscono di alloggio gratuito, sarà corrisposta una indennità mensile di L. 70 elevabile a L. 90 nei capoluoghi con 250.000 abitanti o più.

Art. 13.

Le spese di cancelleria, d'illuminazione e il riscaldamento degli uffici dei Comandi del corpo sono a carico dello Stato, se non è altrimenti disposto dagli appositi contratti per la fornitura del casermaggio.

Art. 14.

All'atto dell'applicazione del presente decreto i posti di ufficiale di ogni grado saranno coperti da ufficiali del disciolto corpo delle guardie di città, da ufficiali del Regio esercito e della Regia marina in attività di servizio e da ufficiali in congedo e di complemento, con preferenza per questi ultimi a coloro che hanno partecipato alla guerra.

Nella scelta si terrà conto particolarmente degli studi e dei titoli di carriera, ed anche dei servizi prestati in guerra e delle decorazioni al valore.

Gli ufficiali inferiori non devono avere oltrepassato il 35° anno di età e gli ufficiali superiori il 50°.

Agli ufficiali dell'esercito permanente potrà essere conferito un grado immediatamente superiore a quello da essi coperto.

L'anzianità sarà stabilita dal ministro dell'interno.

Il Ministero della guerra trasmetterà al Ministero dell'interno le domande degli ufficiali che chiedono di passare al corpo della Regia guardia unendovi i libretti personali.

I limiti di età per gli ufficiali del corpo della Regia guardia, dopo un anno dalla applicazione del presente decreto, saranno i seguenti:

Tenente generale, anni 65.
Maggior generale, anni 62.
Colonnello, anni 60.
Tenente colonnello, anni 58.
Maggiore, anni 56.
Capitano, anni 54.
Tenente, anni 52.
Sottotenente, anni 50.

Il servizio prestato in qualsiasi altra Amministrazione dello Stato dagli ufficiali della R. guardia è computato per tutti gli effetti della pensione con gli assegni stabiliti dal presente decreto.

Art. 15.

Per la prima formazione dell'organico previsto dal presente decreto, i militari del Regio esercito e della Regia marina, fino al grado di caporal maggiore incluso, attualmente sotto le armi da non meno di un anno, che domandino il passaggio nelle RR. guardie, assumendo l'obbligo di servizio per tre anni, saranno, sempre quando risultino in possesso dei requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo, nominati guardie effettive, con diritto ad una indennità di L. 1500 liquidabile subito. Tale indennità sarà di L. 1800 per i militari che hanno preso parte alle campagne libica e nazionale per non meno di tre anni.

Eguale indennità spetta ai sottufficiali in servizio attivo del Regio esercito e della R. marina, che, facendo passaggio nel corpo delle RR. guardie, otterranno la nomina a vice-brigadiere, assumendo l'obbligo di servizio per tre anni.

I militari di cui ai precedenti capoversi, i quali si obblighino a servire nel corpo per soli 24 mesi, avranno diritto ad una indennità di lire 1000. Tale indennità sarà di lire 1300 per i militari che hanno preso parte alle campagne libica e nazionale per non meno di tre anni.

Art. 16.

I sottufficiali, gli appuntati e le guardie in servizio effettivo che al termine della ferma o della rafferma in corso non superino i 22 anni di servizio ed assumano una nuova rafferma triennale, avranno diritto a percepire subito un premio di lire 500, oltre l'eventuale premio annesso alla rafferma contratta, pagabile al termine di essa.

Coloro che avessero conseguito tutte e tre le rafferme con premio saranno ammessi, ove abbiano i requisiti, ad una quarta rafferma con premio di lire 3000; coloro invece, che contino oltre 22 anni di servizio contrarranno tante ferme annuali quante ne occorrono a completare i 25 anni, con diritto ad altrettante quote di premio di lire 1000 ciascuna. Alle rafferme annuali non è annesso il premio di cui al primo capoverso del presente articolo.

Ai sottufficiali, appuntati e guardie, in servizio nel corpo, che abbiano già maturato il diritto ad uno o più premi di rafferma, questi verranno liquidati, mediante la consegna dei relativi libretti delle Casse postali o dei titoli equivalenti.

Art. 17.

Ai marescialli comandanti di stazione sarà corrisposta una indennità di carica di L. 2 al giorno.

Le indennità di caro-viveri stabilite dai decreti Luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314 e 6 ottobre 1918, n. 1393, e l'indennità giornaliera concessa col decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, numero 1165, saranno corrisposte ai componenti il corpo della Regia guardia, finchè saranno mantenuti ai militari del Regio esercito e dell'armata navale.

Art. 18.

Entro il periodo di sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto è concessa la riammissione nel corpo ai graduati ed alle guardie del soppresso corpo delle guardie di città, ammogliati o vedovi con prole già licenziti per fine di ferma, purchè conservino i requisiti richiesti per l'arruolamento, e non abbiano oltrepassato il 42° anno di età.

I militi riammessi avranno diritto alla concessione del premio stabilito dall'art. 8 del presente decreto. Agli effetti, però, della concessione dei premi di rafferma, la riammissione in servizio deve considerarsi come prima nomina, e qualora il riammesso abbia già riscosso uno o più premi di rafferma, avrà diritto alla differenza tra il nuovo e il vecchio premio maturato.

Art. 19.

I componenti del corpo della Regia guardia collocati a riposo hanno diritto a liquidare la pensione secondo le norme per il soppresso corpo delle guardie di città.

Fermo restando le disposizioni dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 14 ottobre 1917, n. 1732, circa il limite di età dei graduati e delle guardie, l'art. 33 del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, in quanto stabilisce la condizione dell'età, è abrogato.

Art. 20.

Con decreto del Ministero del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto, giusta l'annessa tabella.

Art. 21.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in unico testo le disposizioni del presente decreto e le altre vigenti in materia e ad emanare il regolamento organico, quello generale del corpo e ad apportare le modificazioni all'uniforme.

Art. 22.

Ogni altra disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Art. 23.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Art. 24.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI – SCHANZER – ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Tabella organica per il corpo della Regia guardia.

GRADO	Num.	Stipendio		Assegno di corpo		Assegno di corpo e di carica		Indennità alloggio	Totale
Ufficiali.									
Tenente generale comandante	1	13.700	13.700	—	—	4.800	4.800	—	—
Tenente generale	1	13.700	13.700	—	—	2.400	2.400	—	—
Maggiori generali	2	11.500	23.000	—	—	1.200	2.400	—	—
Colonnelli	10	9.300	93.000	2.200	22.000	900	9.000	—	—
T. colonnelli con 1 q.	10	8.200	82.000	2.100	21.000	—	—	—	—
T. colonnelli	10	7.100	71.000	2.100	21.000	—	—	—	—
Maggiori con 1 q.	24	6.550	157.200	1.900	45.600	—	—	420.200	—
Maggiori	24	6.000	144.000	1.900	45.600	—	—	—	—
Capitani con 2 q.	35	5.780	202.300	1.500	52.500	—	—	—	—
Capitani con 1 q.	35	5.340	186.900	1.500	52.500	—	—	—	—
Capitani	30	4.900	147.000	1.500	45.000	—	—	—	—
Tenenti	155	4.095	634.725	1.100	170.500	—	—	—	—
Sottotenenti	40	3.520	140.800	800	32.000	—	—	—	—
Totale ufficiali . . .	377	—	1.909.325	—	507.700	—	18.600	420.200	2.855.825

	Numero	Paghe	Indennità di grado	Totale giornaliero	
Truppa.					
Marescialli maggiori	500	12,80	2,50	15.30	2.792.250
Id. capi	500	11,80	2 —	13,80	2.518.500
Id. ordinari	500	10,75	1,50	12.25	2.235.625
Brigadieri	1.800	9,30	1,15	10,45	6.865.650
Vicebrigadieri	1.500	8,85	0.85	9,70	5.310.750
Appuntati	4.000	7,15	0,30	7 45	10.877.000
Guardie	15.000	6,50	—	6,50	35.587.500
Allievi	1.200	5 —	—	5 —	2.190.000
Totale truppa . . .	25.000	—	—	—	68.377.275
Totali . . .	25.370	—	—	—	71.233,100

Indennità agli arruolandi impostata a calcolo . . . . L. 20,000,000
Indennità alloggio, soprassoldi rafferma ed aumenti quadriennali . . . . » 5,000,000
Totale spesa . . . L. 96,233,100

DEDUZIONI.

Spese attuali pel corpo . . . . L. 42,000,000
Economia per trasporto di truppe in servizio di P. S. . » 5,000,000
Economia presunta nel primo esercizio . . . . » 10,000,000
Totale . . . L. 57,000,000 » 57,000,000
Onere effettivo . . . L. 39,233,100

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri: NITTI.

Il numero 1791 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 agosto 1919, n. 1442, sul personale di pubblica sicurezza;

Visto l'art. 10 del regolamento approvato con R. decreto 14 settembre 1919, n. 1639, per il corpo degli agenti d'investigazione;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare, in casi speciali, i rapporti di dipendenza gerarchica tra i vari agenti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È data facoltà al ministro dell'interno di affidare, con suo decreto, ad agenti che godono stipendio non inferiore alle L. 5500 funzioni direttive con la qualifica di « Ispettori d'investigazione » nelle sedi di questura, che abbiano un organico di almeno 20 agenti.

Il detto incarico è sempre revocabile.

Gl'ispettori d'investigazione sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore dal 10 corrente mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 1716. Regio decreto 17 agosto 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Firenzuola (Firenze) è autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno, approvandosene il regolamento relativo.

N. 1717. Regio decreto 4 settembre 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile Elena d'Aosta, di Succivo (Caserta), viene eretto in ente morale, sotto un'amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1718. Regio decreto 4 settembre 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile di Almè (Bergamo), viene eretto in ente morale sotto una amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1719. Regio decreto 7 settembre 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'asilo infantile di Vaglio, frazione del comune di Pettinengo (Novara), viene eretto in ente morale, sotto un'amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1722. Regio decreto 14 agosto 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Istituto Sacchieri per l'infanzia abbandonata, con sede nel comune di Montagnana (Padova), viene eretto in ente morale sotto un'amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1727. Regio decreto 14 agosto 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene approvata la deliberazione 22 dicembre 1918 del Consiglio comunale di Laigueglia (Genova), portante modificazione dell'art. 6 del regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno nel Comune stesso.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, *in udienza del 20 luglio 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Vallerano (Roma).*

SIRE!

Fra l'amministrazione comunale e la popolazione di Vallerano sorse di recente un vivo contrasto in ordine al reparto ed alla concessione di alcuni terreni appartenenti alle opere pie locali.

Pubbliche dimostrazioni, che misero in serio pericolo l'ordine pubblico, indussero l'intera rappresentanza comunale a rassegnare le dimissioni, convinta di non poter resistere al disfavore popolare.

In seguito a ciò, poichè il dissidio è insanabile e nella popolazione è ancora vivo il fermento, rendesi necessario, per gravi motivi di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale per affidare ad un commissario Regio l'amministrazione del Comune.

A ciò provvede, su conforme parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 corrente, lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Vallerano, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Pietro Andreotti è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 6 ottobre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . . .	86.34	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	93.67	—

Corso medio dei cambi

del giorno 6 ottobre 1919 (art. 39 Codice di commercio)
Parigi 117,03 — Londra 41,46 — Svizzera 176,26 — New York 9,80 — Oro 164,38.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Telefoni dello Stato

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale.

Con decreto Luogotenenziale del 20 febbraio 1919:

Ottolenghi Aurelia nata Boeri, telefonista a L. 1200, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° dicembre 1919.

Marastoni Corinna vedova Milanesi, telefonista a L. 1600, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° febbraio 1919.

Brambilla Ida vedova Lagorio, telefonista a L. 1400, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° febbraio 1919.

Busti Diomira nata Berti, telefonista a L. 1600, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 5 febbraio 1919.

Ciarpallini Elena nata Maraschini, telefonista a L. 1600, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° febbraio 1919.

Con decreto Luogotenenziale del 27 febbraio 1919:

Moglia Aurelia, telefonista a L. 2420, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 7 febbraio 1919.

Brambilla Antonietta, telefonista a L. 2420, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 7 febbraio 1919.

Baggio Catterina, telefonista a L. 2160, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 10 febbraio 1919.

Moriggi Lidia, telefonista a L. 2420, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 1° febbraio 1919.

Confalonieri Ines, telefonista a L. 1680, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° febbraio 1919.

Vigo Angela nata Magenti, telefonista a L. 2940, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° febbraio 1919.

Vicino Margherita nata Asselli, telefonista a L. 2680, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° febbraio 1919.

Minacci Concetta, telefonista a L. 2420, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° febbraio 1919.

Santucci Giannina nata Gabiati, telefonista a L. 2680, è collocata in aspettativa d'autorità, per motivi di malattia, dal 1° febbraio 1919.

Capra Clelia nata Liparini, telefonista a L. 2160, è collocata in aspettativa d'autorità, per motivi di malattia, dal 1° febbraio 1919.

Con decreto Luogotenenziale del 23 marzo 1919:

S'intendono annullate le disposizioni impartite col precitato decreto del 7 novembre 1918, per quanto riguardano il richiamo in servizio con effetto dall'11 ottobre 1918, della telefonista Maggi Maria, collocata in aspettativa per infermità il 1° agosto 1917.

L'aspettativa per infermità concessa il 16 luglio 1918 alla telefonista Maggi Maria di Ercole collo stipendio annuo di L. 1560, cessa l'11 ottobre 1918 e dalla stessa data la medesima è richiamata in servizio.

Baldi Aurelia nata Rocco, telefonista a L. 2420, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 15 febbraio 1919.

Sturla Adele, telefonista a L. 2420, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 3 marzo 1919.

Cerotti Ester, telefonista a L. 2420, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 5 marzo 1919.

Doni Emma, telefonista a L. 2420, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 7 marzo 1919.

Con decreto Luogotenenziale del 3 aprile 1919:

Malvisini Maria, telefonista a L. 2160, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 3 marzo 1919.

Bianchi Virginia, nata Rindi, telefonista a L. 2680, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 19 marzo 1919.

Cattaneo Giulia, nata Gualtieri, telefonista a L. 2420, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 17 marzo 1919.

Cornaglia Speranza nata Speranza, telefonista a L. 2420, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 15 febbraio 1919

Vallauriti Teresa nata Cerrato, telefonista a L. 2680, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° marzo 1919.

Michetti Itala nata Marvaldi, telefonista a L. 2680, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° marzo 1919

Franci Eva nata Mei, telefonista a L. 2680, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° marzo 1919.

Contarella Carlotta, telefonista a L. 2160, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° marzo 1919.

Brogna Rosa, telefonista a L. 2420, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° marzo 1919.

Ulini Agnese nata Brunetti, telefonista a L. 2680, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 2 gennaio 1919.

Legnani Ida, telefonista a L. 2680, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° febbraio 1919.

Con decreto Luogotenenziale del 10 aprile 1919:

De Taranto Ida, telefonista a L. 2420, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 18 febbraio 1919.

Cabiati Maria, telefonista a L. 2680, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 20 febbraio 1919.

Ferrantelli Maria Antonia, telefonista a L. 2680, è collocata in aspettativa d'autorità ner motivi di malattia dal 1° aprile 1919.

Filipponi Anna, telefonista a L. 2680, è collocata in aspettativa di autorità per motivi di malattia dal 1° aprile 1919.

Diliberto Antonio, segretario a L. 3775, è collocato in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° aprile 1919.

Scarano Filippo, applicato a L. 3315, è collocato in aspettativa di autorità per motivi di malattia dal 1° aprile 1919.

Courvoisier de la Favière Fanny, telefonista a L. 2680 in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° aprile 1919.

Fracassi Pia nata Bellini, telefonista a L. 2680, in aspettativa pe motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 29 marzo 1919.

Bernardini Maria nata Bassardini, telefonista a L. 2680, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 2 aprile 1919.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 36, dall'1° al 7 settembre 1919.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.				
Alessandria	Casale Monferrato	1	—	2	—
Bergamo	Bergamo	1	—	1	—
Brescia	Brescia	1	3	2	4
»	Chiari	—	1	—	1
»	Verolanuova	1	—	1	—
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
Cremona	Crema	—	1	—	1
Cuneo	Mondovì	—	1	—	1
Firenze (*a*)	San Miniato	—	1	—	1
Macerata	Camerino	—	1	—	3
Novara	Biella	—	1	—	1
»	Novara	—	3	—	3
»	Vercelli	—	1	—	1
Pavia	Mortara	—	1	—	1
Perugia	Foligno	—	1	—	2
Reggio di Cal. (*a*)	Palmi	—	1	—	1
Roma (*a*)	Velletri	—	1	—	1
Sassari	Ozieri	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
		5	19	7	23
	Carbonchio sintomatico				
Cuneo	Alba	—	1	—	1
»	Saluzzo	—	1	—	1
Ferrara	Ferrara	—	1	—	1
Torino	Torino	—	2	—	2
		—	5	—	5
	Afta epizootica.				
Alessandria	Alessandria	1	—	1	—
»	Novi Ligure	—	1	—	2
Aquila degli Abr.	Aquila	4	1	23	15
»	Cittaducale	2	—	2	1
Arezzo	Arezzo	7	3	20	26
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	7	1	57	3
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	2	—
»	Avellino	1	—	2	—
»	S. Ang. Lomb.	1	—	3	2
Bari delle Puglie	Bari	1	—	17	13
Belluno (*a*)	Belluno	2	4	7	14
»	Feltre	2	1	3	3
»	Pieve di Cadore	1	1	1	4

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Segue: **Afta epizootica.**				
Benevento	Benevento	—	1	—	1
»	Cerreto Sannita	1	—	3	—
»	S. Bartolomeo in G.	1	—	2	—
Bergamo	Bergamo	13	2	62	3
»	Treviglio	—	2	—	2
Bologna	Bologna	35	—	309	59
»	Imola	6	2	147	38
»	Vergato	10	—	134	—
Brescia	Breno	1	—	1	—
»	Brescia	8	3	21	4
»	Chiari	1	1	2	1
»	Salò	5	1	7	1
»	Verolanuova	3	1	9	3
Caltanissetta (*a*)	Caltanissetta	1	—	1	—
Campobasso	Campobasso	4	—	25	1
»	Isernia	1	—	1	—
»	Larino	1	—	4	—
Caserta	Caserta	—	1	—	5
»	Nola	—	1	—	1
»	Piedimonte d'Alife	—	1	—	1
»	Sora	—	1	—	1
Chieti	Chieti	5	1	33	33
»	Lanciano	4	1	95	15
»	Vasto	2	1	11	8
Como	Como	9	—	39	1
»	Lecco	5	—	8	1
»	Varese	5	—	23	1
Cosenza	Castrovillari	7	—	19	—
»	Paola	4	—	11	—
»	Rossano	1	—	8	—
Cremona	Casalmaggiore	—	2	—	3
»	Cremona	—	2	—	2
Cuneo	Cuneo	3	—	25	—
»	Mondovì	2	1	3	1
Ferrara	Cento	3	1	11	6
»	Comacchio	2	—	14	—
»	Ferrara	9	—	236	96
Firenze (*a*)	Firenze	20	1	82	10
»	Pistoia	1	1	6	3
»	Rocca S. Casciano	3	—	54	18
»	S. Miniato	9	1	28	6
Forlì	Cesena	1	—	1	—
»	Forlì	5	—	12	11
»	Rimini	1	—	5	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Segue: Alta epizootica.				
Genova (a)	Albenga	1	—	13	—
»	Chiavari	2	—	4	3
»	Genova	3	—	8	—
»	Savona	1	—	4	—
»	Spezia	1	—	4	—
Grosseto	Grosseto	11	—	81	—
Lecce	Brindisi	1	—	1	—
»	Gallipoli	1	—	1	—
»	Taranto	1	—	1	—
Livorno	Portoferraio	—	2	—	2
Lucca	Lucca	7	—	28	6
Macerata	Camerino	4	2	15	16
Mantova (a)	Mantova	15	5	461	97
Milano	Lodi	—	1	—	1
»	Milano	—	1	—	1
Modena	Mirandola	7	—	49	20
»	Modena	11	1	98	37
»	Pavullo nel Frign.	5	1	15	4
Napoli	Castellammare di St.	5	—	30	18
»	Napoli	—	1	—	1
Novara	Biella	1	—	1	1
»	Domodossola	1	—	8	—
»	Novara	—	1	—	1
»	Pallanza	—	1	—	2
»	Vercelli	1	—	1	—
Padova	Padova	30	11	55	62
Parma	Borgo San Donnino	5	5	34	82
»	Borgotaro	1	2	15	27
»	Parma	9	7	60	45
Pavia	Mortara	2	—	4	—
»	Pavia	4	1	5	2
»	Voghera	7	—	10	—
Perugia	Foligno	2	—	19	21
»	Orvieto	1	—	2	—
»	Perugia	4	2	11	8
»	Rieti	2	—	13	4
»	Spoleto	4	1	25	10
»	Terni	3	1	13	7
Pesaro e Urbino	Pesaro	—	2	—	2
»	Urbino	15	—	40	8
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	12	—	213	32
»	Piacenza	17	—	149	5
Pisa (a)	Pisa	8	6	33	29
»	Volterra	3	2	9	6
Potenza	Lagonegro	8	—	23	—
»	Matera	6	—	33	—
»	Melfi	6	—	12	—
»	Potenza	16	—	44	—
Ravenna	Faenza	2	—	10	—
»	Lugo	2	—	3	—
Ravenna	Ravenna	2	—	37	—
Reggio di Cal. (a)	Reggio di Calabria	3	—	10	—
Reggio Emilia	Guastalla	6	2	11	6
»	Reggio nell'Emilia	8	3	18	27
Roma (a)	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	1	—	1	—
Rovigo (a)	Adria	4	—	15	1
»	Rovigo	24	2	144	52
Salerno	Campagna	1	1	2	5
»	Sala Consilina	2	—	2	—
»	Salerno	—	2	—	2
»	Valla delle Lucania	1	—	2	—
Sondrio	Sondrio	—	2	—	7
Teramo (a)	Penne	2	3	2	18
»	Teramo	4	1	5	7
Torino	Aosta	2	—	14	2
»	Ivrea	8	4	21	8
»	Pinerolo	6	4	17	11
»	Susa	8	4	19	25
»	Torino	10	3	42	10
Treviso	Treviso	19	17	23	50
Venezia	Chioggia	1	—	14	—
»	Venezia	30	3	128	38
Verona	Verona	13	10	20	38
Vicenza	Vicenza	1	1	3	1
		627	159	3799	1287

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Ancona	Ancona	1	—	22	12
Arezzo (a)	Arezzo	1	—	5	2
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	4	1	22	5
Bergamo	Bergamo	1	—	1	—
Bologna	Bologna	—	3	—	5
Campobasso	Campobasso	1	—	3	—
Chieti	Lanciano	—	1	—	3
Cosenza	Cosenza	2	—	32	—
Ferrara	Cento	2	—	2	—
»	Ferrara	1	1	1	1
Firenze (a)	Firenze	1	—	8	2
Forlì	Cesena	1	—	1	—
»	Forlì	2	—	2	—
Macerata	Macerata	—	1	—	4
Pisa (a)	Volterra	1	—	1	—
Potenza	Lagonegro	1	—	1	—
»	Melfi	—	1	—	1
»	Potenza	3	—	3	—
Roma (a)	Viterbo	1	—	1	—
Salerno	Salerno	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	—	1	—	2
		23	10	105	38

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Morva					
Cremona	Cremona	—	1	—	1
Lecce	Lecce	—	1	—	1
Napoli	Napoli	—	1	—	1
Potenza	Potenza	1	—	1	—
		1	3	1	3
Farcino criptococcico					
Bari delle Puglie	Bari	1	—	2	—
Caltanissetta (*a*)	Caltanissetta	—	1	—	2
Campobasso	Isernia	1	—	1	—
Piacenza	Piacenza	1	—	1	—
Roma (*a*)	Roma	1	—	1	—
Salerno	Salerno	—	1	—	1
		4	2	5	3
Rabbia					
Bari delle P. (*b*)	Bari	2	—	2	—
»	Barletta	1	—	2	—
Brescia	Breno	—	1	—	1
		3	1	4	1
Rogna					
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
Campobasso	Isernia	1	—	2	—
Piacenza	Piacenza	1	—	1	—
Pisa (*a*)	Pisa	1	—	1	—
Potenza	Melfi	1	—	1	—
»	Potenza	1	—	1	—
Roma (*a*)	Velletri	1	—	1	—
Venezia	Venezia	1	—	5	—
		8	—	13	—
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore					
Roma (*a*)	Roma	1	—	1	—
Vaiuolo ovino					
Campobasso	Campobasso	—	1	—	1
Morbo coitale maligno					
Cremona	Cremona	1	—	1	—
Mantova (*a*)	Mantova	5	—	28	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	1	—	1	—
»	Piacenza	3	—	3	—
		10	—	33	—
Colera dei polli					
Ferrara	Ferrara	2	1	2	1
Mantova (*a*)	Mantova	—	1	—	1
Modena	Modena	1	—	1	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	1	—	2	—
Ravenna	Faenza	—	1	—	
		4	3	5	4

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

(*b*) Malattia sospetta.

RIEPILOGO

MALATTIE	Numero delle provincie con casi di malattie	Numero dei comuni con casi di malattie	Numero delle località con casi di malattie
Carbonchio ematico	15	24	30
Carbonchio sintomatico	3	5	5
Afta epizootica	54	786	5086
Malattie infettive dei suini	17	33	143
Morva	4	4	4
Farcino criptococcico	6	6	8
Rabbia	2	4	5
Rogna	7	8	13
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	1	1	1
Vaiuolo ovino	1	1	1
Morbo coitale maligno	3	10	33
Colera dei polli	5	7	9
Barbone dei bufali	—	—	—

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dall'11 al 17 agosto 1919.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
	Afta epizootica.				
Dalmazia	Bencovaz	3	—	63	—
»	Knin	1	1	10	3
»	Sebenico	2	—	160	—
»	Zara	5	—	240	—
Trento	Ampezzo	1	—	1	—
»	Bolzano	8	—	64	5
»	Borgo	1	—	1	—
»	Brunico	11	4	70	21
»	Cavalese	7	3	91	36
»	Cles	7	—	77	12
»	Merano	10	2	76	3
»	Primiero	2	3	2	8
»	Riva	4	—	4	—
»	Rovereto	9	2	56	11
»	Slandro	19	2	359	22
»	Tione	8	—	17	—
»	Trento	17	3	109	40
Venezia Giulia	Capodistria	5	—	35	10
»	Monfalcone	2	—	2	—
»	Parenzo	4	1	29	11
»	Pisino	4	—	67	49
»	Pola	6	—	203	10
»	Trieste	—	1	—	1
»	Volosca	4	—	136	—
		140	22	1902	242
	Rogna.				
Dalmazia	Bencovaz	3	—	7	1
»	Knin	3	—	20	3
»	Zara	—	1	—	1
Trento	Bolzano	11	—	17	—
»	Borgo	21	—	289	—
»	Bressanone	4	—	6	—
»	Cles	8	—	34	—
»	Merano	—	1	—	1
»	Mezolombardo	17	—	67	—
»	Primiero	1	—	1	—
»	Riva	10	—	91	—
»	Tione	36	1	146	12
»	Trento	1	—	1	—
Venezia Giulia	Gorizia	4	—	20	—
»	Longatico	2	—	3	—
»	Monfalcone	4	—	10	—
	Segue: **Rogna.**				
Venezia Giulia	Parenzo	4	—	5	—
»	Pisino	1	—	1	—
»	Pola	4	—	14	—
»	Postumia	9	—	88	—
»	Sesana	5	—	8	—
»	Tarvisio	5	—	10	—
»	Volosca	6	—	53	—
		159	3	891	18
	Malattie infettive dei suini.				
Dalmazia	Knin	1	—	1	—
Trento	Bolzano	1	—	1	—
»	Mezolombardo	1	1	1	1
»	Riva	3	—	3	—
Venezia Giulia	Longatico	—	1	—	1
		6	2	6	2
	Vaiuolo ovino.				
Dalmazia	Bencovaz	2	—	37	—
»	Knin	1	—	4	—
»	Sebenico	2	—	54	—
»	Zara	3	—	95	—
		8	—	190	—
	Carbonchio sintomatico.				
Trento	Rovereto	1	—	1	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Afta epizootica	24	162	2144
Rogna	23	162	909
Malattie infettive dei suini	5	8	8
Vaiuolo ovino	4	8	190
Carbonchio sintomatico	1	1	1
Rabbia	—	—	—

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 11).

2ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3.50 %	43306	59 50	Ciampaglia Aconzio fu *Antonio*, dom. a Montelapiana (Chieti)	Ciampaglia Aconzio fu *Ascanio*, ecc., come contro
»	734838	24 50	Giustapace *Matilde* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Ghioni Maria di Rodolfo, ved. di Giustapace Giuseppe, dom. a Monticello (Como)	Giustapace *Clotilde* fu Giuseppe, ecc., come contro
»	734839	17 50	Giustapace Ercole e *Matilde* fu Giuseppe, ecc., come sopra	Giustapace Ercole e *Clotilde* fu Giuseppe, ecc., come contro
Cons. 5 %	41378	200 —	Rapisarda *Carmela* fu Vincenzo, nubile, domiciliata a Linguaglossa (Catania)	Rapisarda *Maria-Concetta-Carmela* fu Vincenzo, ecc., come contro
3 50 0[0 ex 3,75 0[0	423033 436914 442058	1750 — 245 — 115 50	Bossi Pasquale, *Pierina*, *Eufemio* ed Adelaide di Vittore, minori, sotto la patria potestà del padre e prole nascitura del detto Bossi Vittore, nel ventennio dal giorno della nascita del detto Bossi Eufemio, dom. in Galliate (Novara)	Bossi Pasquale, *Enrichetta-Pierina*, *Ignazio-Eufemio*, ed Adelaide di Vittore, ecc., come contro
»	675531	105 —	Bossi Pasquale, *Pierina*, *Eufemio* ed Adelaide fu Vittore, minori, sotto la patria potestà della Appendino Domenica fu Giacomo, ved. Bossi, dom. in Galliate (Novara)	Bossi Pasquale, *Enrichetta-Pierina*, *Ignazio-Eufemio* ed Adelaide, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 13 settembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

(Elenco n. 12).

2ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0	525713	52 50	Barolo *Ernesto* fu Giuseppe, minore, sotto la tutela di Frattini Ernesto, dom. a Borgonovo, frazione di Bardonecchia (Torino)	Barolo *Giovanni Battista Ernesto* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro
»	887637	105 —	*Rastelli* Medardo di Pietro, dom. a Santo Stefano, frazione del comune di Ventotene (Napoli), vincolata	*Rastello*, ecc., come contro
»	718405	35 —	*Ferrari* Anna di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli	*Ferraro*, ecc., come contro
Consolidato 5 0[0	57612	1250 —	*Nicoletta* Francesca Metilde di Michele, nubile, dom. a Genova	*Cipollina Nicoletta* Francesca Metilde, nubile, dom. a Genova

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 19 settembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli ad un posto di biologo capo del Comitato talassografico italiano.

Art. 2.

Il biologo capo è equiparato per gli assegni ed i diritti a penone, a professore titolare delle Regie Università del Regno·)etta inoltre al biologo capo un assegno speciale quale direttore Istituto.

Art. 3.

I concorrenti non dovranno avere oltrepassata l'età di anni 45 la data del presente decreto.

Art. 4.

La domanda, su carta da bollo da L. 2, scritta e sottoscritta di oprio pugno dal concorrente con la indicazione del domicilio, doà essere presentata al Ministero della marina (Presidenza del Comitato talassografico italiano), non più tardi del 31 dicembre 19, con i seguenti documenti debitamente legalizzati;

a) atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Come ove il concorrente ha abitualmente residenza;

d) certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giu;iale del tribunale civile e penale del luogo di nascita del candato;

e) certificato dell'esito di leva;

f) certificato medico comprovante che il concorrente è di ona costituzione fisica;

g) un elenco in carta libera ed in sei copie, dei titoli e delle bblicazioni che si presentano;

h) relazione documentata sugli studi fatti e sulla carriera per:sa dal canditato, con presentazione di documenti e di altri titoli) comprovino le sue speciali conoscenze scientifiche e le attituii per il posto messo a concorso.

documenti *b) c) d)* debbono essere di data non anteriore di tre si a quella del presente avviso.

.e pubblicazioni di cui la lettera *g)*, dovranno essere già stam.e e presentate possibilmente in 5 copie.

candidati che si trovassero al servizio dello Stato sono esonerati presentare i documenti di cui alle lettere *b) c) d)*.

Art. 5.

.a Commissione chiamata a giudicare del concorso ha facoltà di toporre i concorrenti ad una prova pratica.

Art. 6.

ı parità di condizioni sarà data la preferenza a chi partecipò ne combattente alla nostra guerra e a chi prestò già servizio per ıto del R. Comitato talassografico.

Art. 7.

ıl vincitore del concorso è conferita la nomina col grado di aordinario.

)opo due anni, in seguito a parere favorevole dell'apposita Comısione, sarà confermato col grado ordinario.

Art. 8.

biologo capo avrà l'obbligo di partecipare alle crociere talasrafiche e di dirigere quell'Istituto biologico del R. Comitato taıografico, che gli verrà assegnato; il R. Comitato potrà inoltre largli altri incarichi. Egli non potrà, senza autorizzazione del ısiglio di presidenza, assumere incarichi estranei ai compiti affiigli dal Comitato.

Art. 9

prescelto dovrà assumere servizio colla data che gli sarà no;ata dalla presidenza del R. Comitato talassografico italiano.

ministro presidente del R. Comitato talassografico italiano:
SECHI.

IL MINISTRO DELLA MARINA

Presidente del R. Comitato talassografico italiano

ista la legge 13 luglio 1910, n. 442, e le sue successive modizioni;

'ista la deliberazione del R. Comitato in riunione plenaria, nella uta del 13 aprile 1919;

Vista la deliberazione del Consiglio di presidenza in data 2 settembre 1919.

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli ad un posto di geofisico capo del R. Comitato talassografico italiano.

Art. 2.

Il geofisico capo è equiparato per gli assegni ed i diritti a pensione, a professore titolare delle RR. Università del Regno. Spetta inoltre al geofisico capo un assegno speciale quale direttore d'Istituto.

Art. 3.

I concorrenti non dovranno avere oltrepassata l'età di anni 45 alla data del presente decreto.

Art. 4

La domanda su carta da bollo da L. 2 scritta e sottoscritta di proprio pugno dal concorrente con la indicazione del domicilio, dovrà essere presentata al Ministero della marina (Presidenza del R. Comitato talassografico italiano) non più tardi del 31 dicembre 1919, con i seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha abitualmente residenza;

d) certificato penale rilasciato dall'Ufficio del Casellario giudiziale del tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato:

e) certificato dell'esito di leva;

f) certificato medico comprovante che il candidato è di buona costituzione fisica;

g) un elenco in carta libera ed in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che si presentano;

h) relazione documentata sugli studi fatti e sulla carriera percorsa dal candidato, con presentazione di documenti e di altri titoli che comprovino le sue speciali conoscenze scientifiche e le attitudini per il posto messo a concorso.

I documenti *b) c) d)* debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso.

Le pubblicazioni di cui la lettera *g)*, dovranno essere già stampate e presentate possibilmente in 5 copie.

I candidati che si trovassero al servizio dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b) c) d)*.

Art. 5.

La Commissione chiamata a giudicare del concorso ha facoltà di sottoporre i concorrenti ad una prova pratica.

Art. 6.

A parità di condizioni sarà data la preferenza a chi partecipò come combattente alla nostra guerra e a chi prestò già servizio per conto del R. Comitato talassografico.

Art. 7.

Al vincitore del concorso è conferita la nomina col grado di straordinario.

Dopo due anni, in seguito a parere favorevole dell'apposita Commissione, sarà confermato col grado di ordinario.

Art. 8.

Il geofisico capo avrà l'obbligo di partecipare alle crociere e ricerche in mare e di dirigere l'Istituto geofisico del R. Comitatota lassografico; il R. Comitato potrà inoltre affidargli altri incarichi. Egli non potrà, senza autorizzazione del Consiglio di presidenza, assumere incarichi estranei a quelli affidatigli dal Comitato.

Art. 9.

Il prescelto dovrà assumere servizio colla data che gli sarà notificata dalla presidenza del R. Comitato talassografico italiano.

Il ministro presidente del R. Comitato talassografico italiano:
SECHI.

IL MINISTRO DELLA MARINA

Presidente del R. Comitato talassografico italiano

Vista la legge 13 luglio 1910, n. 442, e le sue successive modificazioni;

Vista la deliberazione del R. Comitato in riunione plenaria, nella seduta del 13 aprile 1919;

Vista la deliberazione del Consiglio di presidenza in data 2 settembre 1919;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli ad un posto di geofisico aggiunto del R. Comitato talassografico italiano.

Art. 2.

I concorrenti non dovranno avere oltrepassata l'età di anni 45 alla data del presente decreto.

Art. 3.

La domanda su carta da bollo da L. 2 scritta e sottoscritta di proprio pugno dal concorrente con la indicazione del domicilio, dovrà essere presentata al Ministero della marina (Presidenza del R. Comitato talassografico italiano) non più tardi del 31 dicembre 1919, con i seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha abitualmente residenza;

d) certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato;

e) certificato dell'esito di leva;

f) certificato medico comprovante che il candidato è di buona costituzione fisica;

g) un elenco in carta libera ed in sei copie dei titoli e delle pubblicazioni che si presentano;

h) relazione documentata sugli studi fatti e sulla carriera percorsa dal candidato, con presentazione di documenni e di altri titoli che comprovino le sue speciali conoscenze scientifiche e le attitudini per il posto messo a concorso.

I documenti *b*) *c*) *d*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso.

I candidati che si trovassero al servizio dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*) *c*) *d*).

Art. 4.

La Commissione chiamata a giudicare del concorso ha facoltà di sottoporre i concorrenti ad una prova pratica.

Art. 5.

A parità di condizioni sarà data la preferenza a chi partecipò come combattente alla nostra guerra e a chi prestò già servizio per conto del R. Comitato talassografico.

Art. 6.

Al vincitore del concorso è conferita la nomina in ruolo e con diritto a pensione come funzionario dello Stato, collo stipendio di L. 6000. Dopo tre anni, in seguito a parere favorevole dell'apposita Commissione, il suo stipendio sarà portato a L. 6500 e potrà godere di tre aumenti quinquennali di L. 500 ciascuno.

Art. 7.

Il geofisico aggiunto avrà l'obbligo, nel caso che il Consiglio di presidenza del R. Comitato lo ritenga opportuno, di partecipare alle crociere e ricerche in mare. Nel caso gli sia affidata la direzione di una sezione geofisica gli sarà fissata dal Consiglio di presidenza una speciale indennità.

Art. 8.

Il prescelto dovrà assumere servizio colla data che gli sarà notificata dalla presidenza del R. Comitato talassografico italiano.

Il ministro presidente del R. Comitato talassografico italiano:
SECHI.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

Festa militare. — Ieri, a Roma, presente il generale Martinengo, comandante della brigata Calabria e di altre autorità militari, ebbe luogo, in forma modesta, ma simpatica e commovente, la consegna delle medaglie d'oro offerte alle madri dei caduti in guerra.

Il gen. Martinengo ringraziò con nobili parole il rappresentante del Comitato pro mutilati e feriti, e passò in rivista la truppa.

La gentile cerimonia si chiuse con giuochi e gare ginnastiche tra soldati e la più viva cordialità.

Unione agricola femminile. — Domenica scorsa si inaugurarono, per iniziativa della benemerita istituzione romana, i corsi gratuiti di allevamento di animali da cortile. Tenne un'interessante conferenza il prof. Giacinto Puglisi Vermiglio, su: « L'avicultura e l'ora presente », attentamente seguita e assai applaudita dal numeroso uditorio.

Il corso è intieramente gratuito e non richiede nessuna formalità d'iscrizione, l'ingresso essendo libero a tutti.

Mercato serico. — Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro comunica:

New York, 30 settembre. — Seta attiva, continuo rialzo — Quotasi classica italiana dollari 10,20 — Extra 10,50 — Giapponese 1 1/2 9,80 — Extra 10,45 — Double 19,77 1/2 — Canton 7 — Cambio a vista del dollaro 9,67.

TELEGRAMMI "STEFANI"

WASHINGTON, 6. — Le condizioni di salute del presidente Wilson continuano a migliorare. L'infermo ha passato una buona notte.

WASHINGTON, 4 (ritardato). — Il Dipartimento di Stato ha informato la stampa che la malattia di Wilson, pur nuocendo ai lavori della Conferenza, non li arresterà. Essi saranno diretti dal Dipartimento stesso secondo le idee e le direttive che esso ben conosce.

Si ritiene che il comunicato ufficioso dato il 2 ottobre alla *Associated Press* col quale si diceva che il consentire all'occupazione irregolare di d'Annunzio a Fiume equivarrebbe ad incoraggiare le rivendicazioni greche, rumene e perfino tedesche e ad annullare l'autorità della Conferenza e quindi dovere gli Stati Uniti considerare l'opportunità di sospendere ogni aiuto agli Stati d'Europa se le decisioni della Conferenza non fossero fatte rispettare, sarà seguito da un'azione diplomatica a Londra e a Parigi.

LONDRA, 6. — Essendo terminato lo sciopero dei ferrovieri, il Parlamento non sarà riunito prima della data stabilita.

La riunione fra i rappresentanti delle « Trade Unions » che era fissata per martedì e la conferenza di Lloyd George coi sindaci non avranno più luogo.

BUCAREST, 6. — Le elezioni sono state fissate per la Camera dei deputati nei giorni 2, 3 e 4 novembre, per il Senato nei giorni 7 e 8 novembre, per il collegio universitario per il giorno 9 novembre.

Il Parlamento sarà convocato per il 20 novembre.

PARIGI, 6. — La Commissione parlamentare per l'esame del trattato di pace ha esaminato la mozione Rameil che domanda la costituzione di un fondo comune fra le Nazioni alleate per il pagamento di una indennità ai combattenti.

È probabile che la relazione, che sarà redatta da Grodet, concluda per l'approvazione della mozione sotto riserva di apportarvi alcune modificazioni.

COSTANTINOPOLI, 6. — Il nuovo Gabinetto è stato così costituito:

Generale Alirizza pascià, gran visir — Mustafà Rescid pascià, esteri — Gemal pascià, guerra — Seleih pascià, marina — Damad scerif pascià, interni — Mustafà bey, giustizia — Tewfik bey, finanze — Hamed Abuk pascià, lavori — Hadi pascià, agricoltura — Said bey, istruzione — Abdan Rahaman scerif bey, Consiglio di Stato.

Un rescritto del Sultano autorizza il nuovo Gabinetto a procedere alle elezioni ed a riunire il Parlamento.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.